

**Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione – Anno 2019.**  
*(Fondo Nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione costituito ai sensi dell'art. 11 Legge 431/1998).*

Il Comune di Civitella in Val di Chiana rende noto che con atto del Responsabile dell'Area 3 Servizi alla Persona e alla Famiglia n.396 del 03/06/2019 per le motivazioni espresse nel suddetto atto, si è disposto l'apertura dei termini per presentare domanda di contributo per l'integrazione del canone di locazione, alle condizioni e sulla base dei requisiti di seguito descritti. Il presente bando è destinato alla formazione della graduatoria di beneficiari per l'anno 2019, a cui sono destinate le somme del Fondo Nazionale, rese disponibili secondo i criteri e la ripartizione finanziaria stabiliti con specifica deliberazione della Giunta Regionale della Toscana.

**Art. 1**

**Requisiti, da possedere alla data di apertura del bando, per l'ammissione al concorso**

A PENA DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO, possono partecipare i soggetti che, **alla data di apertura del presente bando**, sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. residenza anagrafica nel Comune di Civitella in Val di Chiana, nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo;
2. possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono accedere al presente bando, in condizioni di parità con i cittadini italiani, gli stranieri provenienti da Stati non aderenti all'Unione Europea, a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità (D.Lgs. 286/98 e s.m.i.).
3. titolarità di un contratto di locazione per abitazione principale, debitamente registrato e, se dovuto, in **regola con il pagamento dell'imposta di registrazione successiva alla prima annualità**. Tale imposta, se dovuta e non regolarizzata alla data di apertura del bando, potrà essere comunque regolarizzata prima della presentazione della domanda, entro il termine di chiusura del bando. Il contratto di locazione deve riferirsi ad un alloggio di proprietà privata o pubblica (con esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché degli immobili inseriti nella categoria catastale A/10) in cui il richiedente abbia la residenza. Con riferimento a tale contratto, dovranno essere indicati tutti gli elementi idonei ad identificare l'alloggio e la tipologia contrattuale, nonché i mq. dell'alloggio stesso calcolati con le regole della normativa per la Tassa Rifiuti (TARI);
4. assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato ubicato a distanza pari o inferiore a 50Km dal Comune in cui si è presentata la domanda, la distanza della tratta più breve verrà calcolata applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI e il sopraindicato alloggio sarà considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorra la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;  
La suddetta disposizione non si applica ai titolari di proprietà assegnata al coniuge in sede di separazione giudiziale, ovvero ai titolari pro-quota di diritti reali, i quali se in possesso dei requisiti sopra elencati, possono partecipare al bando di concorso. In tale caso, il Comune procede all'eventuale assegnazione del contributo dopo aver verificato la documentata indisponibilità della proprietà. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca in corso di assegnazione per successione o donazione;

5. i cittadini extracomunitari all'atto della domanda o al massimo entro 60 giorni dalla scadenza del bando, è necessario che presentino, pena inammissibilità dell'istanza, idonea certificazione che attesti che tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare **non possiedono immobili ad uso abitativo** nel Paese di origine. La certificazione, che ha una validità di 6 mesi, deve essere tradotta in lingua italiana ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000.

6. valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla normativa.

7. valore del patrimonio complessivo non superiore al limite di 40.000,00 euro, considerando come patrimonio complessivo la somma del patrimonio immobiliare e mobiliare fermo restando il rispetto di quanto previsto nei punti precedenti.

8. non titolarità, da parte di nessuno dei componenti il nucleo familiare, di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente ed in qualsiasi forma erogato a titolo di sostegno abitativo.

I requisiti di cui ai punti precedenti devono permanere fino al **31 dicembre 2019** pena la decadenza dal beneficio, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 6 (ipotesi di cessazione in corso d'anno della validità del contratto) e 7.

#### **art. 1 bis**

#### **Requisiti, da possedere entro la scadenza del bando, per l'ammissione al concorso**

A PENA DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno **10 luglio 2019** il richiedente deve possedere gli ulteriori seguenti requisiti:

1. attestazione I.S.E./I.S.E.E., rilasciata da un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (C.A.A.F.) sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica sottoscritta, riportante un valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) ed un valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, calcolati ai sensi del D.P.C.M. n.159/2013, rientranti entro i valori di seguito indicati:

**Fascia A:** valore I.S.E. uguale o inferiore a due pensioni minime INPS per l'anno 2019, corrispondenti a € 13.338,26. Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori sul valore I.S.E., non inferiore al 14%.

**Fascia B:** valore I.S.E. compreso tra € 13.338,27 e € 28.684,36. Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E. non inferiore al 24%.

Valore I.S.E.E. non superiore a € 16.500,00 (limite per l'accesso all'E.R.P.);

**N.B.: non verranno accolte dichiarazioni I.S.E./I.S.E.E. che riportino annotazioni di difformità e/o omissioni.**

2. possesso di un valore I.S.E. del nucleo familiare non inferiore al canone di locazione pagato, salve le deroghe di cui all'art. 3;

3. regolarizzazione dell'imposta di registrazione successiva alla prima annualità, se dovuta e non ancora pagata alla data di apertura del bando: ai fini dell'ammissione al concorso, in base al precedente art. 1 punto 3, tale **regolarizzazione fiscale dovrà avvenire prima della presentazione della domanda, entro il termine di chiusura del bando.**

#### **Art. 2**

#### **Nucleo familiare**

Ai fini del presente bando si considera il nucleo familiare così come definito dall'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 (*normativa I.S.E./I.S.E.E.*).

Per ogni contratto di locazione, intestato ad un unico nucleo familiare, oppure a 2 o più nuclei residenti nel medesimo alloggio, può essere indifferentemente inoltrata una sola domanda di contributo, oppure ciascuno dei

cointestatari potrà presentare autonoma domanda per sé e per il proprio nucleo, indicando la quota di canone annuale di spettanza.

Nel caso di più nuclei familiari coabitanti nello stesso alloggio, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei residenti nell'alloggio.

In caso di contratto cointestato, a fronte di presentazione di autonome domande per la quota del canone annuale di spettanza, la somma dei contributi eventualmente erogabili sul singolo contratto cointestato, non potrà superare comunque l'importo massimo previsto per la fascia di appartenenza nel caso in cui le domande appartengano alla medesima fascia.

Nell'ipotesi che le domande risultino collocate in fasce diverse (A e B), il limite del singolo contributo erogabile, sarà pari all'importo massimo previsto per la fascia di appartenenza della singola domanda, diviso per il numero dei cointestatari del contratto in oggetto.

### **Art. 3 Limite di reddito**

Ai fini dell'ammissione al concorso sarà considerata la situazione economica del nucleo familiare, quale risultante da attestazione I.S.E./I.S.E.E., riportante un valore I.S.E. non superiore a € 28.684,36 ed un valore I.S.E.E. non superiore a € 16.500,00.

Nel caso di più nuclei familiari coabitanti nello stesso alloggio, la somma dei loro valori I.S.E. e I.S.E.E. non potrà superare i limiti sopra specificati.

Per gli studenti universitari si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, D.P.C.M. n. 159/2013.

Si avverte che l'ammissione al concorso dei soggetti che dichiarano "I.S.E. zero", ovvero I.S.E. inferiore rispetto al canone di locazione pagato, sarà possibile soltanto in presenza di una delle seguenti condizioni **purché segnalata dal richiedente nel modulo di domanda:**

- assistenza da parte dei Servizi sociali del Comune di Civitella in Val di Chiana

oppure:

- sostentamento economico da parte di un soggetto terzo (*la relativa dichiarazione dovrà essere prodotta nei modi e nei termini previsti all'art. 7*).

### **Art. 4 Documentazione e motivi di insanabilità**

I richiedenti ricorrono all'autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, per attestare sia il possesso dei requisiti soggettivi per la partecipazione al presente bando, sia le condizioni che determinano il riconoscimento di punteggio di priorità in graduatoria.

Ai sensi dell'art. 3 del citato DPR, i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Al di fuori di questi casi i cittadini non appartenenti all'Unione Europea possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 soltanto nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

In tutti gli altri casi, le qualità personali ed i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Saranno **dichiarate inammissibili e non sanabili** in sede di opposizione le domande che:

1. non saranno inviate entro il termine di scadenza previsto dal bando;
2. non saranno redatte sul modulo appositamente predisposto e relativo all'annualità 2019;
3. non saranno debitamente sottoscritte. Qualora l'autocertificazione di cui al modulo di domanda non sia stata sottoscritta in presenza del dipendente comunale incaricato, dovrà essere allegata, **PENA L'ESCLUSIONE** dell'istanza, la fotocopia del documento di identità, in corso di validità, dell'intestatario della domanda.

Gli aventi diritto, inseriti nella graduatoria definitiva, dovranno presentare entro il termine perentorio del **17 Gennaio 2020** tutta la necessaria e idonea documentazione prevista all'art.7: in mancanza di tale condizione non verrà erogato il contributo.

## **Art. 5**

### **Criteri di selezione delle domande e formazione della graduatoria**

L'Ufficio Servizi sociali procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità; altresì provvede all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda. La graduatoria di assegnazione è elaborata sulla base delle disposizioni di cui alla deliberazione G.R.T. n. 581 del 06/05/2019, pertanto sarà articolata su due fasce, nel modo che segue:

**Fascia A:** comprende i nuclei familiari che presentino certificazione da cui risulti un valore I.S.E. uguale o inferiore a due pensioni minime INPS per l'anno 2019, corrispondenti a € 13.338,26, rispetto al quale l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 14% ;

**Fascia B:** comprende i nuclei familiari che presentino certificazione da cui risulti: Valore I.S.E. compreso tra € 13.338,27 e € 28.684,36, rispetto al quale l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 24% ;

Valore I.S.E.E. non superiore a € 16.500,00;

Nell'ambito di ciascuna delle fasce A e B sono riconosciuti i seguenti **punteggi di priorità**:

1) nucleo familiare composto da soli anziani (ultrasessantacinquenni alla data del bando), anche con eventuali figli, se portatori di handicap grave o minorenni, a loro carico: **punti 1**

2) presenza nel nucleo familiare di uno o più soggetti portatori di handicap grave, ai sensi della Legge 104/92, o affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3: **punti 1**

3) persona sola con uno o più figli minori a carico: **punti 1**

I punteggi delle categorie 1) e 3) non sono tra loro cumulabili.

Il punteggio della categoria 2) è cumulabile con quelli delle categorie 1) e 3).

Il punteggio della categoria 3) non è assegnato, qualora nell'abitazione siano presenti, oltre al minore, anche altri soggetti maggiorenni.

Le situazioni che hanno dato luogo a punteggi di priorità saranno sottoposte a verifica di permanenza al momento dell'erogazione del contributo.

La graduatoria sarà pubblicata, in forma provvisoria, all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, durante i quali potranno essere presentate richieste di riesame da parte dei partecipanti, purché **riferite a situazioni esistenti alle scadenze previste dal bando** e segnalate nel modulo di domanda. Qualora, entro i termini, non sia inoltrata alcuna richiesta di riesame, la graduatoria sarà pubblicata in forma definitiva. In presenza di richieste di riesame, le stesse saranno valutate da Commissione appositamente nominata. Alla valutazione farà seguito la pubblicazione della graduatoria definitiva. Per la formazione dell'ordine definitivo di graduatoria verrà usato il seguente criterio:

- le domande dotate di punteggio sono collocate per prime, in ciascuna fascia di appartenenza;
- le domande che ottengono uguale punteggio sono ordinate secondo la percentuale di incidenza canone/valore I.S.E.;
- a seguire sono collocate, in ciascuna fascia, le domande che non ottengono l'attribuzione di punteggio, secondo le percentuali di incidenza canone/valore I.S.E.;
- nei casi di uguale percentuale di incidenza canone/valore I.S.E. sarà effettuato un sorteggio;

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/1990, il Comune di Civitella in Val di Chiana **NON INOLTRETERÀ comunicazioni personali** all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio on-line (accessibile dal sito internet del Comune) e potranno essere consultati, con accesso agli atti istruttori qualora richiesto dagli interessati nelle forme di legge, presso l'Ufficio Servizi sociali. Dell'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti sarà data informazione attraverso il sito comunale.

Altresì la graduatoria, provvisoria e definitiva, sarà consultabile presso l'Ufficio Servizi sociali, l'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

#### **Art. 6** **Entità del contributo**

L'entità del contributo teorico è determinata in rapporto all'incidenza del canone attuale, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E., calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013. Ai sensi del Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 e successive norme regionali di attuazione, il contributo non potrà comunque eccedere i seguenti importi:

**Fascia A):** € 3.100,00 annui (in questa fascia, rimane comunque a carico del conduttore una parte del canone locativo, pari al 14% del valore I.S.E.);

**Fascia B):** € 2.325,00 annui (in questa fascia, rimane comunque a carico del conduttore una parte del canone locativo, pari al 24% del valore I.S.E.).

Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto, calcolato in mesi interi, con contestuale corrispondenza della residenza anagrafica. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate secondo le disposizioni di cui all'art. 7.

Qualora la dotazione finanziaria risultasse insufficiente a coprire il 100% del fabbisogno, il Comune di Civitella in val di Chiana si riserva di applicare eventuali riduzioni sul contributo teorico spettante al fine di una maggiore redistribuzione delle risorse, eventualmente comprendendo anche gli utenti collocati in Fascia "B".

L'erogazione del contributo, secondo quanto disposto dalla Regione Toscana con delibera n. 581 del 6/5/2019 **non potrà essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo e in ogni caso non inferiore ad € 200,00.**

Pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto.

Alle famiglie utilmente collocate nella vigente graduatoria per l'edilizia residenziale pubblica, in caso di assegnazione di un alloggio, il contributo di cui al presente bando sarà calcolato e corrisposto fino e non oltre la data di consegna dell'alloggio. E' causa di decadenza dall'acquisito diritto al contributo, il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

Qualora il contributo non venga riscosso entro il **31 dicembre dell'anno** in cui viene liquidato, il beneficio si intende decaduto e il Comune di Civitella in Val di Chiana provvederà ad utilizzare tale residuo nelle disponibilità del bando successivo.

## **Art. 7** **Modalità di erogazione del contributo**

Il Comune provvede alla liquidazione del contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili e secondo l'ordine stabilito nella graduatoria, applicando il seguente ordine di priorità:

- contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A;
- contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B.

Il richiedente potrà indicare nel modulo di domanda il codice IBAN di un proprio conto corrente bancario o postale sul quale poter accreditare il contributo.

Il contributo è erogato successivamente alla verifica degli avvenuti pagamenti del canone di affitto e dei requisiti previsti. Ai fini della quantificazione del contributo effettivamente liquidabile agli aventi diritto collocati in graduatoria, i beneficiari sono pertanto tenuti a **presentare all'amministrazione comunale, entro e non oltre il termine perentorio del 17 Gennaio 2020 la seguente documentazione:**

1. **tutte le ricevute comprovanti il pagamento del canone locativo, anno 2019**, debitamente compilate, sottoscritte e bollate a norma di Legge. Le ricevute, da produrre in originale o copia conforme, dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente. Valgono come ricevute anche le distinte dei bonifici bancari o dei versamenti postali, contenenti i necessari dati identificativi. L'avvenuto pagamento del canone di locazione potrà essere dimostrato anche mediante apposita dichiarazione del proprietario (*corredata da fotocopia del suo documento d'identità*) attestante il regolare pagamento dell'affitto. In caso di presentazione parziale delle ricevute di pagamento, si procederà alla non emissione del mandato di pagamento per la quota parte del contributo erogabile.
2. **(In caso di morosità) dichiarazione del proprietario**, prodotta in originale e corredata da fotocopia del suo documento di identità, che attesti sia la propria disponibilità a ricevere direttamente l'eventuale erogazione del contributo a sanatoria parziale della morosità (L. 269/2004), sia l'avvenuta rinuncia alla procedura di sfratto per morosità riferita all'anno 2019. L'erogazione potrà avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesti l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore (così come previsto dall'art. 11, comma 3, della Legge 431/98 modificato con Legge 269/2004).
3. **(se dovuto)** l'eventuale rinnovo del contratto e/o l'attestazione del pagamento della tassa di registrazione successiva alla prima annualità (oppure apposita dichiarazione del proprietario di casa attestante l'opzione della **"cedolare secca"**).
4. (in caso di dichiarazione "I.S.E. zero" oppure inferiore rispetto al canone di locazione) **dichiarazione del soggetto terzo che effettua l'eventuale sostentamento economico per consentire il regolare pagamento del canone**. Tale documento, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (utilizzando il modulo predisposto dagli uffici comunali), dovrà essere prodotto in originale (corredato da copia del documento di identità del benefattore) e dovrà specificare sia l'importo mensile del sostegno effettuato a titolo di mera liberalità, sia il numero di mensilità erogate. La mancata presentazione di questa dichiarazione entro il termine, farà venir meno il possesso del requisito previsto al punto n. 2 dell'art. 1 bis, con conseguente decadenza dalla graduatoria. Non potranno essere accolte

le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà prodotte da cittadini stranieri residenti in Paesi esteri non UE.

**Il Comune di Civitella in Val di Chiana si riserva ogni facoltà di effettuare controlli sull'effettiva capacità economica del soggetto sovventore.**

In assenza di presentazione entro il termine perentorio del **17 Gennaio 2020** della documentazione sopra richiesta, il contributo non potrà essere erogato né l'interessato potrà essere riammesso nei termini, né l'Ente provvederà ad inoltrare avvisi.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato per il periodo di residenza del beneficiario nell'immobile, sulla base alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento del canone di locazione – sarà corrisposto agli eredi, identificati sulla base di adeguata certificazione, da presentarsi al Comune entro il termine del **17 Gennaio 2020**.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia, nel corso dell'anno 2019, trasferito la propria residenza in un altro alloggio nel Comune di Civitella in Val di Chiana, il ricongiungimento dei periodi contrattuali, ai fini del calcolo del contributo erogabile, non verrà comunque ammesso qualora l'interruzione sia superiore ai 30 giorni. Effettuato il ricongiungimento dei periodi contrattuali, il contributo sarà erogabile solo previa verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, valutato tenendo conto dell'incidenza ottenuta dalla somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi, rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune sarà possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

## **Art. 8**

### **Termini per la presentazione delle domande**

Le istanze dovranno pervenire allo Sportello Unico in via Settembrini 21 o via e-mail all'indirizzo PEC: [civichiana@postacert.toscana.it](mailto:civichiana@postacert.toscana.it) **dal 3 giugno entro e non oltre le ore 12.00 del 10 luglio 2019.**

Le domande inoltrate a mezzo posta dovranno essere indirizzate a: *Comune di Civitella in Val di Chiana, Ufficio Protocollo*, via Settembrini 21 – Badia al Pino - 52041 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA .

Per le istanze spedite a mezzo raccomandata **non farà fede il timbro postale.**

Il Comune non risponde per le domande non pervenute o pervenute fuori termine, a causa di disguidi di qualunque genere.

I moduli di domanda saranno scaricabili dal sito internet del Comune di Civitella in Val di Chiana [www.comune.civitella-in-val-di-chiana.ar.it](http://www.comune.civitella-in-val-di-chiana.ar.it) nonché distribuiti dal Comune di Civitella in Val di Chiana , presso:

- **Sportello Unico**, via Settembrini 21 – Badia al Pino aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 13,00, il giovedì dalle 8,30 alle 18,00 .

## **Art. 9**

### **Controlli e sanzioni**

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, nel caso di dichiarazione mendace o formazione di atto falso, il partecipante decade da ogni beneficio eventualmente ottenibile o ottenuto. In tal caso, il Comune agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate dagli interessi legali.

In attuazione delle vigenti disposizioni in materia di controlli sui titolari di benefici comunali, l'Ufficio provvederà ad estrarre, dalla graduatoria, un campione di nominativi non inferiore all'8%, da trasmettere alla Guardia di Finanza per la verifica sui requisiti economici e patrimoniali dichiarati.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia e ai regolamenti comunali.

Badia al Pino, 3 Giugno 2019

La Responsabile dell'Area 3  
Edi Bacci